

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2025, n. 1529

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 4.04.2024. Definizione procedura ex art. 21, comma 4. Modifica e integrazione della DGR n. 859 del 19.06.2025

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il documento istruttorio della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità e Benessere Animale, Sport per tutti;

PRESO ATTO:

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di stabilire, a integrazione e modifica della DGR n.859 del 19 giugno 2025, che l'organismo regionale per la valutazione delle istanze di cui all'art. 21, comma 4 dell'ACN 04.04.2024 sia composto da:
 - o un Dirigente del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale;
 - o un Dirigente ARESS;
 - o un esperto in materia, da individuarsi tra il personale del SSR, con riferimento anche ai coordinatori regionali reti assistenziali e cliniche;
 - o un esperto della materia designato dalle Organizzazioni Sindacali/un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali all'uopo designato in qualità di esperto della materia al vaglio dell'Organismo regionale;
2. di stabilire che le richieste delle AA.SS.LL. debbano essere corredate da appropriata ed esaustiva motivazione, che dia atto dell'esistenza delle concrete esigenze assistenziali legittimanti la procedura *de qua* e delle "particolari capacità professionali", tali che possano giustificare la deroga all'utilizzo delle graduatorie ordinarie vigenti. A tal proposito le richieste devono riportare un'accurata motivazione che giustifichi il ricorso alle previsioni, di cui all'art. 21, comma 4 dell'ACN 04.04.2024;

3. di confermare il termine ordinatorio pari a 60 giorni per la valutazione della richiesta aziendale da parte del Gruppo Tecnico regionale, il superamento del quale non comporta silenzio-assenso;
4. di demandare alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta gli ulteriori adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, alle Direzioni Generali delle AA.SS.LL. e ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aventi diritto;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale ai sensi della L.R. n. 18/2023.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 4.04.2024. Definizione procedura ex art. 21, comma 4. Modifica e integrazione della DGR n. 859 del 19.06.2025.

Visti:

- l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 4.04.2024;
- la deliberazione di Giunta regionale 11 aprile 2015, n. 424, recante "Programmazione attività specialistica ambulatoriale per l'anno 2015 e determinazione del monte ore storico attribuito alle AA.SS.LL. della Regione";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- la D.G.R. n. 424 del 19 giugno 2025 recante "Definizione procedura ex art. 21, comma 4, Accordo Collettivo Nazionale del 4.04.2024. Modifica DGR 11/03/2015 n. 424".

Premesso che:

- il nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito ACN) del 4.04.2024 all'art. 21, comma n. 4 stabilisce che *"qualora la pubblicazione degli incarichi inerenti una branca specialistica o area professionale, (...) contenga la richiesta di possesso di specifiche competenze professionali motivate da concrete esigenze assistenziali, la scelta dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista avviene previa valutazione da parte di una commissione tecnica aziendale, nominata dall'Azienda, prioritariamente composta da tre specialisti, veterinari o professionisti della medesima branca/area professionale designati dal Comitato zonale, che definisce altresì le procedure ed individua il componente con funzioni di Presedente."*;
- la possibilità di pubblicare incarichi che prevedono il possesso di specifiche competenze professionali risultava prevista anche dagli Accordi Collettivi Nazionali di settore previgenti.

Preso atto che:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 10.04.2015 è stata pubblicata la D.G.R. 11 marzo 2015, n. 424, recante "Programmazione attività specialistica ambulatoriale per l'anno 2015 e determinazione del monte ore storico attribuito alle AA.SS.LL. della Regione";
- la Giunta, con la citata DGR, ha stabilito che la pubblicazione di ore che contengano la richiesta di "particolari capacità professionali", previste dall'art. 22, co. 4 dell'A.C.N. 29.07.2009, venisse subordinata al preventivo consenso da parte del Servizio P.A.O.S.A. dell'Assessorato al Welfare, finalizzato alla verifica della rispondenza della richiesta rispetto alla programmazione approvata dalla Giunta regionale;
- a tal fine, la citata medesima DGR stabiliva che la valutazione delle istanze correlate alle richieste da parte dei Comitati Zonali di pubblicazione di ore con "particolari capacità professionali", previste dall'art. 22, co. 4 dell'A.C.N. 29.07.2009, venisse demandata a un

organismo regionale composto da tre componenti: 1 designato dal Servizio PAOSA, 1 dall'ARES ed 1 dalle OO.SS.;

- con DGR n. 859 del 19/06/2025 la Giunta stabiliva che il predetto organismo regionale per la valutazione delle istanze di cui all'art. 21, comma 4 dell'ACN del 04.04.2024, dovesse essere composto da *“un Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, da un Dirigente ARESS e da un esperto in materia, da individuarsi tra il personale dipendente del SSR”*;

Valutato che:

- l'organismo regionale disciplinato dalla DGR 11 marzo 2015, n. 424, la cui composizione è stata modificata con DGR n. 859 del 19.06.2025, è chiamato ad effettuare valutazioni di natura strettamente tecnica e procedurale, al fine di rendere l'approvazione sull'attivazione di una procedura di carattere straordinario ed eccezionale da motivarsi sulla base di concrete esigenze assistenziali;
- il Segretario regionale pro tempore della Puglia del SUMAI ASSOPROF, con nota protocollo n. 0395816 del 14/97/2025, ha invitato l'Ente Regionale a *“voler revocare e/o annullare in autotutela la D.G.R. n. 859 del 19.6.2025 ove ha disposto l'estromissione delle OO.SS. dalla partecipazione all'organismo regionale preposto alla valutazione delle istanze (...) e per l'effetto, a voler ripristinare le previsioni di cui alla previgente disposizione n. 424/2015”*;
- valutata accoglibile la richiesta dell'Organizzazione sindacale, prevedendo una integrazione della composizione dell'organismo regionale per la valutazione delle istanze di cui all'art. 21, comma 4 dell'ACN 04.04.2024, già prevista dalla D.G.R. n. 859 del 19.06.2025;
- occorra disporre, ad integrazione e modifica della DGR n. 859/2025, che l'organismo regionale per la valutazione delle istanze di cui all'art. 21, comma 4 dell'ACN 04.04.2024 sia composto da:
 - un Dirigente del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale;
 - un Dirigente ARESS;
 - un esperto in materia da individuarsi tra il personale del SSR, con riferimento anche ai coordinatori regionali delle reti assistenziali e cliniche;
 - un esperto della materia designato dalle Organizzazioni Sindacali/un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali all'uopo designato in qualità di esperto della materia al vaglio dell'Organismo regionale;
- occorra stabilire altresì, anche al fine di evitare dilatazione dei termini di istruttoria del procedimento, che le richieste delle AA.SS.LL. siano corredate da appropriata e esaustiva motivazione, che dia atto dell'esistenza di concrete esigenze assistenziali legittimanti la procedura *de qua e, soprattutto delle “particolari capacità professionali”, tali che possano giustificare la deroga all'utilizzo delle graduatorie ordinarie vigenti*. A tal proposito le richieste devono riportare un'accurata motivazione che giustifichi il ricorso alle previsioni, di cui all'art. 21, comma 4 dell'ACN 04.04.2024
- appaia altresì opportuno, in conformità a quanto concordato nella riunione del Comitato regionale Specialistica Ambulatoriale del 28.04.2025 tra la parte pubblica e le OO.SS., in un'ottica di snellimento della procedura, fissare un termine ordinario di 60 giorni per la valutazione della richiesta aziendale da parte del Gruppo Tecnico regionale, superato il quale non si applica l'istituto del silenzio assenso.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto

della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

ESITI VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

L'impatto di genere stimato è: **neutro**

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di definire la procedura per l'applicazione dell'art. 21, comma 4 dell'A.C.N. 04.04.2024, ai sensi dell'art. 4, co. 4 lett. d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di stabilire, a integrazione e modifica della DGR n. 859 del 19 giugno 2025, che l'organismo regionale per la valutazione delle istanze di cui all'art. 21, comma 4 dell'ACN 04.04.2024 sia composto da:
 - o un Dirigente del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale;
 - o un Dirigente ARESS;
 - o un esperto in materia, da individuarsi tra il personale del SSR, con riferimento anche ai coordinatori regionali reti assistenziali e cliniche;
 - o un esperto della materia designato dalle Organizzazioni Sindacali/un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali all'uopo designato in qualità di esperto della materia al vaglio dell'Organismo regionale;
2. di stabilire che le richieste delle AA.SS.LL. debbano essere corredate da appropriata e esaustiva motivazione, che dia atto dell'esistenza delle concrete esigenze assistenziali legittimanti la procedura *de qua* e delle *"particolari capacità professionali"*, tali che possano giustificare la deroga all'utilizzo delle graduatorie ordinarie vigenti. A tal proposito le richieste devono riportare un'accurata motivazione che giustifichi il ricorso alle previsioni, di cui all'art. 21, comma 4 dell'ACN 04.04.2024;
3. di fissare un termine ordinario pari a 60 giorni per la valutazione della richiesta aziendale da parte del Gruppo Tecnico regionale, il superamento del quale non comporta silenzio-assenso;
4. di demandare alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta gli ulteriori adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, alle Direzioni Generali delle AA.SS.LL. e ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aventi diritto;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale ai sensi della L.R. n. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.


L'Istruttore Amministrativo

Maria ALBERGA

 MARIA ALBERGA
29.09.2025
16:40:51
GMT+02:00


Il Responsabile E.Q. "Gestione e Monitoraggio degli Accordi Contrattuali rivenienti dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i."

Emanuele CARBONARA

 Emanuele Carbonara
29.09.2025 14:02:56
GMT+02:00


La Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera - Gestione rapporti convenzionali

Antonella CAROLI

 ANTONELLA
CAROLI
29.09.2025
14:45:23
UTC

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro NICASTRO

 Mauro
Nicastro
29.09.2025
21:14:20
GMT+02:00

Il Direttore di Dipartimento ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

Vito MONTANARO

 Vito
Montanaro
30.09.2025
17:12:31
GMT+02:00

L'assessore alla Sanità, Benessere animale e Sport per tutti, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore alla Sanità e Benessere animale, Sport per Tutti

Raffaele PIEMONTESE

 Raffaele Piemontese
17.10.2025 08:15:27
GMT+02:00